



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi

Contratto per attività di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 81 / 2008 e *smi*, - CIG ZZE2F284E6

In data 2/02/2021 tra la Dott.ssa Antonella Cangiano, Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, domiciliata per la sua carica presso la nominata sede – C.F: 97900660586 e l'Arch. Diego Micaletti nato a [REDACTED] residente a [REDACTED] 35 C.F. [REDACTED]

richiamata la determina n. 2 del 1/2/2020 di affidamento al nominato professionista le attività in argomento,

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;

2. L'arch. Diego Micaletti si impegna ad effettuare, in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione, relativamente al personale dipendente dell'Ispettorato Territoriale di Brindisi, le attività e i compiti previsti dal D. Lgs. 81 / 2008 e *smi* artt. 33 e 35 testualmente riportati nell'all. a) al presente contratto.

L'arch. Diego Micaletti, nello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, si impegna a conformarsi ai principi di correttezza e professionalità previsti dall'incarico.

Inoltre, a svolgere personalmente la prestazione, non potendo delegarla ad altri. Nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di specialisti ovvero di laboratori esterni.

Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che, relativamente ai compiti del RSPP, dovessero derivare da modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo.

3. La dott.ssa Cangiano ovvero i soggetti a ciò dalla stessa delegati, provvederà a:

- informare l'Arch. Diego Micaletti relativamente alla organizzazione dell'Ufficio;
- assisterlo durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
- organizzare la riunione periodica di sicurezza e, se del caso, quella/e straordinarie;
- informare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione relativamente ad ogni denuncia di infortunio sul lavoro intervenuto nel periodo di vigenza del presente contratto;
- condividere, trasmettendone copia, eventuali verbali di prescrizione impartiti dagli organi di controllo;

4. Durata

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà termine in data 31 dicembre 2021.

5. Recesso e risoluzione.

È data facoltà alle parti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso di sessanta giorni, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



L'Ispettorato ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato in caso di inadempimento alle prestazioni del presente contratto. Ricorrendo il caso, L'Ispettorato avrà diritto al risarcimento del danno.

6. Tenuta documentazione.

Le parti convengono che l'eventuale documentazione (copia D.V:R. e aggiornamenti) della I.T.L. Brindisi sia custodita in copia presso lo studio del professionista.

7. Corrispettivo e modalità di pagamento

Il compenso per l'espletamento dell'incarico è regolato sulla base del preventivo di chiarimenti e del tariffario consegnato in data 09/12/2020, parte integrante del presente contratto all. b).

Il corrispettivo sarà esigibile a presentazione di regolare fattura, corredata del prospetto riepilogativo delle prestazioni effettivamente rese.

Ai fini dell'inoltro della fattura si comunica che il Codice IPA corrispondente a questa Agenzia è IXNWQR ed il codice CIG relativo al presente contratto è: Z2E2F284E6

8. Tracciabilità

L'Arch. Diego Micaletti assume gli obblighi previsti dalla legge 136/2010, così come modificata ed integrata dal D. L. 12 novembre 2010 n. 187.

9. Riservatezza e Conservazione delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia, i dati forniti dall'Arch. Diego Micaletti saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e sicurezza finalizzati ad adempimenti richiesti dalla esecuzione degli obblighi di legge o di contratto inerente al rapporto professionale di cui al presente contratto.

Le Parti contraenti, avvalendosi dell'apporto dei propri collaboratori, si impegnano a trattare i dati di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, come informazioni riservate, e non le renderanno accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

Il contraente dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di assicurare l'adozione - tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento eseguito - di misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati trattati e assicurare la tutela dei diritti e libertà degli interessati.

La designazione, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 dell'Arch. Diego Micaletti a responsabile del trattamento dei dati, nell'ambito delle prestazioni di cui al presente contratto, sarà effettuata con atto separato.

Alla cessazione dell'incarico, l'Arch. Diego Micaletti consegnerà al datore di lavoro dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi la documentazione in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale.

10. L'Arch. Diego Micaletti è designato responsabile del trattamento dei dati con atto separato all. c);

11. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano gli artt. 2229 e ss. del c.c.. In caso di controversie il foro competente è quello di Brindisi.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano di prevenzione della Corruzione, parte integrante e sostanziale del presente contratto è il "Patto di Integrità" all. d) al presente contratto.

Il Responsabile RSPP
Arch. Diego MICALETTI



Firmato digitalmente da
ANTONELLA CANGIANO
Il Capo del Territoriale del Lavoro
CANGIANO

CN = CANGIANO
ANTONELLA
O = Ispettorato
Nazionale del Lavoro
C = IT

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Si riportano in prosieguo le disposizioni degli articoli di maggior interesse sulla cui base l'arch Diego Micaletti assume i prescritti obblighi di legge, ferma restando l'applicabilità di qualunque altra disposizione del sottoindicato decreto legislativo e s.m.i., ancorché non riportata, nonché di eventuali ulteriori normative ad esso collegate, inerenti all'attività del RSPP.

D.Lgs. 9 apr. 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 ag. 2009, n. 106

Art. 33.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 35.

Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente, ove nominato;

- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
- a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
- compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.